



***REGOLAMENTO DELLE
OPERAZIONI CON
SOGGETTI COLLEGATI***

GIUGNO 2012

Aggiornato nel testo dell'art. 136 D.Lgs. 385/93 come da ultimo modificato dall'art. 24-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.

INDICE

PREMESSE		pag.	3
1	Normativa di Riferimento	pag.	3
	1.1. Normativa disciplinante le operazioni effettuate con Parti correlate (“Normativa Consob”)	pag.	3
	1.2. Normativa disciplinante le “Attività di Rischio e conflitti di Interesse nei confronti di Soggetti Collegati” operazioni effettuate con Parti correlate (“Normativa Banca d’Italia”)	pag.	4
2.	Scopo del Regolamento	pag.	6
3.	Controlli Interi. Vigilanza sul rispetto del Regolamento	pag.	7
PARTE A – PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI			
A.1	Definizione di Soggetto Collegati	pag.	9
	A.1.1. “Soggetti Collegati”	pag.	9
	A.1.2. “Parte Correlata”	pag.	9
	A.1.3. Soggetti Connessi”	pag.	11
A.2	Le Operazioni con Soggetti Collegati	pag.	12
	A.2.1 Definizione di Operazione con Soggetto Collegato	pag.	12
	A.2.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	pag.	13
	A.2.2. (a) Indici di Rilevanza	pag.	13
	A.2.2. (b) Cumulo di più Operazioni	pag.	14
	A.2.3 Operazioni di Minore Rilevanza	pag.	15
A.3	Operazioni Escluse	pag.	16
	A.3.1 Operazioni di Importo Esiguo	pag.	16
	A.3.2. Operazioni Ordinarie Escluse	pag.	16
	A.3.3 Ulteriori esclusioni	pag.	19
A.4	Articolo 136 TUB	pag.	20
A.5	Verifica, identificazione e censimento dei Soggetti Collegati	pag.	21
A.6	Operazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di Attività di Rischio	pag.	22
PARTE B - PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI			
B.1	Società del Gruppo Veneto Banca cui si applica il Regolamento	pag.	24
B.2	Comitato Amministratori Indipendenti	pag.	25
B.3	Fasi della Procedura	pag.	26
B.4	Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza	pag.	29
	B.4.1 Fase pre deliberativa	pag.	29
	B.4.2 Fase deliberativa	pag.	30
	B.4.3. Fase post deliberativa	pag.	31
B.5	Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	pag.	32
	B.5.1 Fase pre deliberativa	pag.	32
	B.5.2 Fase deliberativa	pag.	33
	B.5.3. Fase post deliberativa	pag.	34
B.6	Operazioni con Soggetti Collegati in cui è applicabile l’art. 136 TUB	pag.	36
	B.6.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate in cui è applicabile l’art. 136 TUB	pag.	36
	B.6.2 Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate in cui è applicabile l’art. 136 TUB	pag.	37
	B.6.3. Altre Operazioni con Soggetti Collegati in cui è applicabile l’art. 136 TUB	pag.	37
B.7	Delibere Quadro	pag.	38
B.8	Delibere di competenza dell’Assemblea e delibere d’urgenza	pag.	39
	B.8.1 Delibere di competenza Assembleare	pag.	39
	B.8.1 a) Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell’Assemblea	pag.	39
	B.8.1 b) Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell’Assemblea	pag.	39
	B.8.1 c) Procedura c.d. di “whitewash” in Assemblea	pag.	39
	B.8.2 Delibere d’urgenza	pag.	40
B.9	Iter deliberativi delle società controllate	pag.	41
	B.9.1 Operazioni con Soggetti Collegati effettuate dalle Banche Italiane da società quotata o diffusa per il tramite di società italiane o estere da queste controllate	pag.	41
	B.9.2 Operazioni con Soggetti Collegati effettuate in autonomia da Banche Estere o società non bancarie del Gruppo italiane o estere	pag.	42
B.10	Relazioni trimestrali degli organi deliberanti	pag.	43
	ALLEGATO B.1. Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti	pag.	44

PREMESSE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati (il “**Regolamento**”), è adottato in adempimento delle seguenti normative.

1.1. NORMATIVA DISCIPLINANTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE (“Normativa CONSOB”)

L’articolo 2391-bis codice civile (Operazioni con Soggetti Collegati) prescrive che **“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’Assemblea.”**

In ottemperanza alla delega ricevuta dal Legislatore primario, la CONSOB ha deliberato il Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (“**RC**”).

Il RC è quindi adottato ai sensi dell’articolo 2391-bis c.c. nonché, come esplicitamente evidenziato, ai sensi degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter D.Lgs. 58/98 (“**TUF**”), imponendo, accanto a disposizioni concernenti le procedure che presiedono alle Operazioni con Soggetti Collegati, anche degli obblighi di informativa al pubblico, e quindi di trasparenza, relativamente ad alcune Operazioni con Soggetti Collegati.

La CONSOB è intervenuta con una successiva Comunicazione del 24.09.2010 n. DEM/10078683 recante indicazioni e orientamenti per l’applicazione del RC (la “**Comunicazione**”).

Il RC detta i principi ai quali le società italiane **con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** si attengono **al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.**

Sulla base di quanto prescritto dal RC, il Consiglio di Amministrazione deve adottare, secondo i principi indicati nel RC stesso, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati.

In particolare, tali procedure devono:

- (a) identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell’Allegato 3 del RC;
- (b) identificare i casi di esenzione dall’applicabilità delle procedure, tra quelli previsti dagli articoli 13 e 14 RC;
- (c) identificare, ai fini del RC, i requisiti di indipendenza degli amministratori in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, lettera h) RC ;
- (d) stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le Operazioni con Soggetti Collegati e individuare regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi Operazioni di società controllate, italiane o estere;
- (e) fissare le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Soggetti Collegati nonché agli organi di amministrazione e

controllo, le informazioni sulle Operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

- (f) indicare le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del RC.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 2343-bis c.c. (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori), 2358 c.c. (divieto per la società di accorare prestiti o accordare garanzie per l'acquisto o sottoscrizione di azioni proprie), 2373 c.c. (disciplina del conflitto di interessi nel caso di deliberazioni Assembleari approvate col voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società), 2391 c.c. (disciplina delle deliberazioni relative a Operazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse proprio o altrui), dagli articoli da 2497 a 2497-septies c.c. (che disciplinano la Direzione ed il coordinamento di società) nonché dagli articoli 53 D.Lgs. 385/93 (“**TUB**”) (che al comma 4 e seguenti disciplina le condizioni e i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente un'influenza sulla gestione della banca o del Gruppo Bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati) e 136 TUB (che disciplina le procedure da tenersi in caso di deliberazioni concernenti obbligazioni contratte con esponenti aziendali del gruppo bancario) e dalle relative disposizioni di attuazione.

Ambito di Applicazione della Normativa CONSOB

La Normativa CONSOB è applicabile a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Alla data di redazione del Regolamento la Normativa CONSOB è applicabile alle seguenti società del Gruppo Veneto Banca: Veneto Banca s.c.p.a. (“**Veneto Banca**” o anche “**Capogruppo**”), Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (“**CARIFAC**”) e Banca Apulia S.p.A. (“**BAP**”), in quanto società italiane con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**”) in quanto società con azioni quotate sul Mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A..

1.2 **NORMATIVA DISCIPLINANTE LE “ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI”**

La Banca d'Italia ha emanato il 9° Aggiornamento del 12 dicembre 2011 alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (“**Circolare 263**”) che ha introdotto, tra gli altri, il Tit. V – Cap. 5 alla Circolare 263, disciplinante le Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (“**Normativa Banca d'Italia**”).

Tale disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti. La disciplina individua il novero delle Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi, che nell'insieme formano il novero dei “**Soggetti Collegati**”, come definiti nel presente Regolamento al paragrafo A.1, stabilendo limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti di tali Soggetti Collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione, e disciplinando apposite procedure deliberative relative a operazioni da effettuarsi con tali Soggetti Collegati.

La Normativa Banca d'Italia dà inoltre specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, precisando le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali nonché gli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La Normativa Banca d'Italia richiama espressamente quanto disciplinato in materia da:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 385/93 (“**TUB**”) in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, TUB, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza

sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;

- articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte di una banca (anche appartenente ad un gruppo bancario) con gli esponenti della banca medesima;
- gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di Operazioni con Soggetti Collegati e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
- l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con particolare riferimento al "Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi

La Normativa Banca d'Italia mira a presidiare il rischio che la vicinanza di Soggetti Collegati ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il perimetro dei "Soggetti Collegati", a cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina, è costituito da una parte correlata ed i soggetti ad essa connessi.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

La Normativa Banca d'Italia individua quindi due presidi:

1. Limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca e di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati come definiti dalla Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II ("**Limiti alle Attività di Rischio**"), differenziati per le diverse categorie di Soggetti Collegati. Le "**Attività di Rischio**" sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Cfr. Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le "Istruzioni per la

compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 Banca d’Italia del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

2. Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. A tale riguardo sono definite diverse categorie di operazioni con Soggetti Collegati (Operazioni di Maggiore Rilevanza; Operazioni di Minore Rilevanza, Operazioni Escluse).

Ambito di Applicazione della Normativa Banca d’Italia

Ai sensi del Sez. I, par. 4 della Normativa Banca d’Italia, la stessa si **applica su base consolidata a tutte le società appartenenti al Gruppo Bancario Veneto Banca e, su base individuale, alle sole Banche del Gruppo aventi sede in Italia.**

2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina unitariamente la gestione delle procedure deliberative e degli adempimenti connessi, aventi ad oggetto le Operazioni con Soggetti Collegati, che rientrano nel campo di applicazione della Normativa Consob e nella Normativa Banca d’Italia.

Il Regolamento infatti tiene conto:

- della sostanziale identità delle definizioni date dalla Normativa Consob e dalla Normativa Banca d’Italia ai soggetti la cui vicinanza ai centri decisionali della società interessata possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative ad operazioni, definiti ai sensi della normativa citata quali Parti Correlate o soggetti ad essi connessi, entrambe le categorie raccolte nell’insieme definito come Soggetti Collegati;
- della necessità di omogeneizzare la disciplina delle procedure deliberative in materia, sia in ossequio a principi di economicità operativa, sia in ossequio ai principi che le stesse Normative Consob e Banca d’Italia richiamano. In particolare, l’articolo 4, comma 2, RC prevede che le società *“valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle Parti Correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell’articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell’articolo 2497-septies c.c. nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di Parti Correlate.”*, mentre la Normativa Banca d’Italia precisa che le relative disposizioni *“...stabiliscono un set di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell’opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).”*

Il Regolamento, pertanto:

1. individua un **perimetro soggettivo comune che definisce i Soggetti Collegati** quale categoria composta dalle Parti Correlate e dai soggetti ad essi connessi, e che include tutte le fattispecie previste dalla Normativa Consob e dalla Normativa Banca d’Italia;
2. disciplina un **perimetro oggettivo comune che definisce le Operazioni con i soggetti Collegati**, distinguendo Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, e Operazioni escluse, in coerenza con la Normativa Consob e Normativa Banca d’Italia;
3. disciplina **procedure deliberative comuni** relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nel rispetto delle indicazioni e dei principi stabiliti dalla Normativa Consob e nella Normativa Banca d’Italia;

4. stabilisce il **perimetro di applicabilità all'interno del Gruppo Veneto Banca**;
5. **abroga e sostituisce il Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate** approvato dai Consigli di Amministrazione delle società del gruppo aventi azioni quotate in mercati regolamentati italiani e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi della Normativa Consob.

individuando regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle Operazioni con Soggetti Collegati, nonché a stabilite modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, in primis dalla Normativa Consob e dalla Normativa Banca d'Italia.

Il presente Regolamento fa parte integrante del complesso dei documenti che definiscono e disciplinano le politiche interne in materia di controlli sulla attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati assunte dal Gruppo Veneto Banca ai sensi del Titolo V, capitolo 5, Sezione IV, della Normativa Banca d'Italia (le "**Politiche Interne**").

3. CONTROLLI INTERNI. VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il sistema dei controlli interni del Gruppo Veneto Banca deve assicurare nel continuo il rispetto dei Limiti alle Attività di Rischio e della Procedure deliberative di cui al presente Regolamento e, più in generale, deve prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse interenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, delle Banche Italiane previo parere motivato e vincolato del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, approva e rivede almeno con cadenza triennale le Politiche Interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati. I documenti recanti le Politiche Interne sono comunicati all'assemblea ai soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, previo parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sentito il Collegio Sindacale, i regolamenti e/o i codici di condotta diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal personale più rilevante delle Banche del Gruppo, identificato ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 30 marzo 2011, in modo da assicurarne l'impegno a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo dà indicazione agli organi di Supervisione Strategica e di Gestione delle società controllate affinché predispongano quanto necessario per adeguare le rispettive società alle Politiche Interne vigenti.

Il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, concluse nel corso del trimestre. In ogni caso gli amministratori, il Direttore Generale e i Dirigenti con Responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 TUB.

PARTE A

PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

A.1 DEFINIZIONE DI SOGGETTO COLLEGATO

A.1.1 “SOGGETTI COLLEGATI”

Ai fini del presente Regolamento si intende per **Soggetti Collegati** l'insieme dei seguenti soggetti:

1. soggetti appartenenti alla categoria **Parti Correlate** (paragrafo A.1.2);
2. soggetti appartenenti alla categoria di **Soggetti Connessi** ad una Parte Correlata (paragrafo A.1.3).

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER INSIEME DEI **SOGGETTI COLLEGATI** DEVE INTENDERSI L'INSIEME DEI **SOGGETTI COLLEGATI** DEFINITO RELATIVAMENTE ALL'INTERO GRUPPO **BANCARIO VENETO BANCA**.

A.1.2 “PARTE CORRELATA”

Ai fini del presente Regolamento si intende per Parte Correlata (al plurale “**Parti Correlate**”) il soggetto che appartiene all'insieme dei soggetti individuati in virtù delle seguenti **relazioni che intrattengono con ciascuna delle banche e degli Intermediari Vigilati¹ del Gruppo Bancario Veneto Banca**.

- (a) **“Partecipante”**
Soggetto che, direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- i) **controlla la società;**
*Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
La definizione di controllo è reperibile dalle norme di legge contenute negli articoli 23 TUB, 93 TUF e 2359, commi 1 e 2, codice civile
Si presume che esista il **controllo** quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha il potere di esercitare l'azione di direzione e coordinamento, ovvero di esercitare una influenza dominante sulla società, e in particolare ha:*
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

¹ “**Intermediari Vigilati**” sono le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico.), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

(c) il potere di nominare o di rimuovere, da solo, uno o più componenti dell'Organo con funzioni di Gestione o dell'Organo con funzione di Supervisione strategica anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'"Influenza Notevole" su quest'ultima;

L'"Influenza Notevole" indica il legame di collegamento con una società, e, ai sensi dell'art. 2359, comma 3, codice civile, consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta², pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

(i) la banca (il gruppo bancario) è rappresentata nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

(ii) la banca (il gruppo bancario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

(iii) tra la banca (il gruppo bancario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;

iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti ("Controllo Congiunto");

Il "Controllo Congiunto" è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa);

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo;

iv) è un soggetto che detiene una quota dei diritti di voto o del capitale della società pari ad almeno il 10%;

- (b) Colui che, diverso dal Partecipante, è in grado di nominare da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della società anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri.**

² "Partecipazione Indiretta": la partecipazione acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate o sottoposte a influenza notevole le società e imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- (c) **Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'Influenza Notevole;**
- (d) **"Esponente Aziendale":**
Ogni soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- (e) **"Dirigenti con responsabilità strategiche":**
I soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società. Sono ricompresi nella categoria il Condirettore e il Vice Direttore Generale, i Dirigenti appartenenti alle Direzioni Centrali.
- (f) **Soggetto che partecipa ad una "Joint Venture" in cui la società è una partecipante:**
Una "Joint Venture" è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
- (g) **Fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.**

A.1.3 "SOGGETTI CONNESSI"

Sono Soggetti Connessi ad una Parte Correlata (al singolare "**Soggetto Connesso**") i soggetti di seguito indicati:

- (a) **"Stretto Familiare" di una Parte Correlata**
Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi includono:
 - (i) Il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - (ii) I figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente della Parte Correlata.
 - (iii) I parenti fino al secondo grado della Parte Correlata.
- (b) **Entità, anche senza personalità giuridica, nella quale una Parte Correlata o uno Stretto Familiare esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole;**
- (c) **Soggetto che controlla una Parte Correlata , ovvero i soggetti sottoposti direttamente e indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata.**

A.2 LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

A.2.1 DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini del presente Regolamento si definisce “**Operazione con Soggetti Collegati**” (plurale “**Operazioni con Soggetti Collegati**”) qualunque transazione o trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni con Soggetti Collegati, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo che comporta assunzione di attività di rischio. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Come indicato nella Comunicazione, con specifico riguardo alle fusioni e scissioni, il RC chiarisce quindi che sono soggette alla disciplina in esame tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una Parte Correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una Parte Correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio, in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci). Non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati Operazioni con Soggetti Collegati solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali Parti Correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

Rientrano tra le Operazioni con Soggetti Collegati anche i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all’interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla Parte Correlata: a tal fine, si avrà riguardo all’influenza della Parte Correlata nell’assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la Parte Correlata svolge, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o *capofila*.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) le deliberazioni relative ai **compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche**, nonché agli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari, e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della banca, assunte in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- b) **Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza**, ovvero sulla base di **disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza** nell’interesse della stabilità del gruppo;
- c) operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca o della società, a parità di condizioni (quali ad esempio, gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione).

A.2.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai fini del presente Regolamento sono definite “Operazioni di Maggiore Rilevanza” quelle Operazioni con Soggetti Collegati in cui **almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:**

A.2.2 (a) Indici di Rilevanza

A) Indice di rilevanza del controvalore:

è il **rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio di vigilanza del Gruppo Veneto Banca** tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

B) Indice di rilevanza dell’attivo:

è il **rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società.**

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato del Gruppo Veneto Banca pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

C) Indice di rilevanza delle passività:

è il **rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società.**

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato della Banca pubblicato. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

A.2.2 (b) Cumulo di più Operazioni

Si definisce “**Cumulo di più Operazioni**” l’insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- i) siano concluse nel medesimo esercizio da una Banca o da altra società non bancaria del Gruppo;
- ii) siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- iii) siano concluse con uno stesso insieme di Soggetti Collegati al gruppo Veneto Banca;
- iv) superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza che qualificano le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- v) non siano escluse dall’applicazione delle procedure come riportato nel successivo paragrafo A.3 (e quindi rientrano nel novero delle Operazioni di Minore Rilevanza).

In caso di cumulo di più Operazioni dovrà essere determinato in primo luogo il valore di ciascuna Operazione sulla base dell’indice o degli indici, di cui alle lettere A), B) e C) del paragrafo A.2.2.(a), alla stessa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dalle lettere A), B) e C) del paragrafo A.2.2.(a), i valori delle Operazioni sono quindi sommati tra loro.

Ai soli fini dell’informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate prevista dall’art. 5, comma 2, RC, non si considerano al fine del cumulo quelle Operazioni che rientrino nei casi di esonero indicati nel successivo paragrafo A.3.

Nel Caso di Cumulo di più Operazioni, si provvede come segue.

1. Spetta ad un struttura dedicata a livello centrale, istituita presso la Direzione Generale della Capogruppo, che svolge la funzione di Presidio unico Soggetti Collegati (per il seguito anche solo “**Presidio Unico**”) il compito di censire tutte le Operazioni di Minore Rilevanza che possano essere computate per il cumulo ai sensi dell’art. 5, comma 2, RC e per il cumulo del loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza stabilita dalla Normativa Banca d’Italia.
1. Una volta constatato che le Operazioni di Minore Rilevanza considerate superino le soglie di rilevanza che qualificano le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Presidio Unico, con l’ausilio delle competenti funzioni delle società interessate, provvede a predisporre, con l’ausilio dei Referenti di ciascuna delle Operazioni interessate, una prima bozza del documento informativo relativo all’Operazione ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato 4 del RC (“**Documento Informativo**”).
3. Il Documento Informativo, definitivamente validato dai Referenti delle Operazioni oggetto di cumulo e dal Presidio Unico, previa autorizzazione del Presidente, o del Vice Presidente o dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale, in via disgiunta tra di loro, viene pubblicato a cura del Presidio Unico, per mezzo degli Uffici competenti, nelle modalità e nei termini previsti dal RC.
4. Fermo quanto previsto dall’art. 114, comma 1, TUF il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro **quindici giorni** dall’approvazione dell’Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo.
Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione

del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF, la società tenuta alla predisposizione del Documento Informativo impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società e altre società interessate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Queste ultime trasmettono tempestivamente le informazioni richieste.

A.2.3 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Ai fini del presente Regolamento sono definite “**Operazioni di Minore Rilevanza**” quelle Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo A.2.1. e dalle Operazioni Escluse di cui al successivo paragrafo A.3

A.3 OPERAZIONI ESCLUSE

Di seguito sono definiti i casi di operazioni per le quali è esclusa l'applicazione delle procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo B.4 e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo B.5, **fatti salvi gli obblighi informativi inderogabili previsti dal RC e il rispetto dei limiti alle Attività di Rischio stabiliti dalla normativa Banca d'Italia e dalle Politiche Interne.**

La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle Operazioni Escluse. Le Operazioni Escluse rientrano in ogni caso nel computo delle Attività di Rischio riferite al singolo Soggetto Collegato e devono rispettare i Limiti alle Attività di Rischio stabiliti dalla normativa Banca d'Italia e dalle Politiche Interne.

A.3.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, RC, e della Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.7.1, le procedure deliberative previste dal presente Regolamento non si applicano alle **"Operazioni di Importo Esiguo"**, intendendosi ciascuna Operazione con Soggetto Collegato il cui valore unitario non ecceda in ogni caso il minore tra **Euro 1.000.000,00** e lo **0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato**, ricavabile dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

A.3.2 OPERAZIONI ORDINARIE ESCLUSE

- A) Sono Operazioni Escluse le Operazioni ordinarie che soddisfano ambedue i seguenti requisiti (le **"Operazioni Ordinarie Escluse"**, al singolare **"Operazione Ordinaria Esclusa"**):
- a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (art. 3, lett. d). RC e Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.7.2) (**"Operazioni Ordinarie"**, singolarmente **"Operazione Ordinaria"**) e
 - b) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, vale a dire a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità, e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Per determinare il perimetro di esclusione, si deve valutare l'attività propria della Banca, alla luce dei chiarimenti contenuti nella Comunicazione, ai quali si fa integrale rinvio.

- B) Avuto riguardo alle attività svolte dalla banca e dalle società controllate, e tenuto conto dell'attuale assetto delle deleghe conferite dai Consigli di Amministrazione ad altri organi e all'esecutivo delle stesse nonché delle condizioni di mercato o standard proprie nell'ambito in cui suddette società operano, si qualificano Operazioni Ordinarie Escluse le Operazioni che rientrano nelle tipologie di cui al seguente punto I), sempreché siano concluse alle condizioni di cui al successivo punto II).

I) Operazione Ordinaria.

1. Ogni attività concernente l'esercizio dell'attività creditizia e ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'art. 10 TUB.

2. Ogni prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, TUF svolta nei confronti del pubblico.
3. Ogni prestazione di servizi accessori alle attività precedenti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio delle cassette di sicurezza, il deposito in custodia e amministrazione di strumenti finanziari, le prestazioni dei servizi di tesoreria e i relativi contratti.
4. Acquisto, vendita o altre Operazioni aventi ad oggetto denaro, strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1, comma 2, TUF ("**Strumenti Finanziari**"), compiute per conto proprio a condizioni di mercato che rientrino tra le disponibilità liquide equivalenti, comprendenti oltre alla cassa e ai depositi a vista, gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti ("**Disponibilità Liquide Equivalenti**"); secondo la classificazione dei Principi contabili internazionali, trattasi di Operazioni aventi ad oggetto attività rientranti nella categoria HFT (*Held For Trading*), frequenti attività di acquisto e vendita, detenute per la negoziazione.
5. Operazioni diverse dalle precedenti, aventi ad oggetto beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività principale, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, e che soddisfino le condizioni di cui al successivo punto II.a) (3).

II) Operazione Ordinaria conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

a) Nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da una Banca Italiana:

(1) Con riferimento ai Servizi Bancari:

(i) Con riferimento alla **erogazione del credito** (art. 10 TUB):

Nel caso di una banca dotata di una struttura territoriale periferica, tenuto conto dei limiti alle deleghe concesse dal Consiglio di Amministrazione, si considera Operazione Ordinaria effettuata a condizioni standard o di mercato per la Banca **quella che può essere deliberata in autonomia (per quanto riguarda sia il contenuto dell'Operazione che le condizioni economiche applicabili) dai componenti delle singole Aree/Filiali, fino alla competenza del Capo Area compreso o comunque dai componenti della struttura della rete territoriale della Banca, ad eccezione delle Direzioni Territoriali**. Al di fuori dei limiti di competenza dei componenti delle Filiali e delle Aree, quali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o da altri Organi all'uopo autorizzati da quest'ultimo, e debitamente formalizzati secondo la normativa interna, l'Operazione Ordinaria non può rientrare tra le Operazioni Ordinarie Escluse. Non possono altresì essere escluse quelle Operazioni Ordinarie che debbano essere concluse in deroga parziale alla competenza dei componenti di Filiale o di Area, qualora i tassi o le condizioni stabiliti in deroga alle competenze di tali organi siano inferiori alle soglie minime previste con delibera del Consiglio di Amministrazione, avuto il parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Amministratori Indipendenti.

Le Operazioni di Competenza di strutture della Direzione Centrale e della Direzione Generale non si considerano escluse, e pertanto sono assoggettate senz'altro alle procedure di cui al Presente Regolamento, salvo trattarsi di Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo A.3.1.

(ii) Con riferimento alla **raccolta del risparmio** (art. 10 TUB)

si considera Operazione Ordinaria effettuata a condizioni standard o di mercato per la Banca la Sottoscrizione di Obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi dalla Banca Italiana valere su programmi periodici di emissione di cui ai Prospetti di Base approvati dalla CONSOB, ovvero relativi all'offerta di cui a un Prospetto Informativo approvato dalla CONSOB, ovvero la sottoscrizione di

Obbligazioni o altri strumenti finanziari collocati a investitori nei casi di esonero all'Obbligo di Pubblicazione del Prospetto previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti, il cui pricing sia determinato in base alle policy pro tempore vigenti approvate dagli organi competenti della Banca Italiana.

- (2) Con riferimento la prestazione dei Servizi e attività di Investimento (art. 1, comma 5, TUF e art. 1, commi 5 e 6, TUB):

si considera in ogni caso standard, o comunque effettuata a condizioni di mercato, e a prescindere dalla competenza, ogni Operazione finanziaria di intermediazione, avente ad oggetto Prodotti Finanziari, Strumenti Finanziari o valute estere, che debba essere effettuata per conto proprio o per conto di terzi:

- (i) a valere su un mercato regolamentato o su altro sistema di negoziazione diverso dai mercati regolamentati³, italiano o estero
- (ii) a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati;
- (iii) a condizioni equivalenti a quelle reperibili nei listini o nei panieri di negoziazione presenti nelle procedure ufficiali,

e, inoltre, nel caso in cui a tali Operazioni siano applicate (i) le commissioni standard consigliate dalla banca ovvero (ii) commissioni non inferiori rispetto a quelle rientranti nei poteri di deroga concessi ai Responsabili di Filiale o di Area o a Responsabili di funzioni centrali che presidino i rapporti con la Clientela Direzionale.

Si considerano altresì standard o effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato:

- a) le Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati over the counter sono qualificabili come operazioni standard a condizione che – in aggiunta a quanto sopra indicato – i margini di garanzia che il cliente è contrattualmente tenuto a versare alla banca a tutela del rischio di credito assunto da quest'ultima siano determinati in misura non inferiore a quella stabilita in via generale dalle relative disposizioni interne pro tempore vigenti.
- b) le Operazioni di *corporate finance* cui sono applicate commissioni non inferiori a quelle previste in via generale dalle relative procedure interne pro tempore vigenti.

- (3) Si considerano standard o comunque effettuate a condizioni di mercato, le Operazioni con Soggetti Collegati, aventi ad oggetto beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività principale, purché non rientranti nelle attività immobilizzate, e a condizione che siano deliberate sulla base e nel rispetto delle procedure interne di gestione della spesa stabilite dal Regolamento della Spesa o da normativa interna equivalente, purché le stesse rientrino nelle competenze deliberative delegate e rientrino nei limiti di budget stabiliti dalle competenti strutture della Banca.

- (4) Si considerano standard o comunque effettuate a condizioni di mercato le Operazioni tra banche sul mercato interbancario.

- (5) Si considerano standard o comunque effettuate a condizioni di mercato le Operazioni effettuate in conto proprio aventi ad oggetto Disponibilità Liquide Equivalenti, come definite al paragrafo A.3.2 I) n. 4), concluse applicando il prezzo di mercato prevalente al momento dell'effettuazione della transazione.

- b)** Nel caso di **Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da una Banca estera o da società controllata non bancaria italiana o estera**, l'Operazione Ordinaria si considera conclusa condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nei seguenti casi:

³ Come definiti e disciplinati dalla Parte III, Titolo 1, Capo II del TUF (articoli 77-bis – 79-ter).

- (1) In caso di **Banca operante all'estero e di società finanziaria operante in Italia e all'estero**: qualsiasi Operazione che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, di Amministratori Delegati/Direttori Generali o di Comitati di amministratori e/o dirigenti appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, bensì di altri Organi dell'Esecutivo delegati dal Consiglio di Amministrazione, purché sia da effettuarsi (i) a valere su un mercato regolamentato o su altro sistema di negoziazione diverso dai mercati regolamentati, italiano o estero, o (ii) a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati (iii) a condizioni equivalenti a quelle reperibili nei listini o nei panieri di negoziazione o applicate nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, presenti nelle procedure ufficiali della Banca.
 - (2) In caso di **altre tipologie di società controllate**:, qualsiasi Operazione che non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, o di Amministratori Delegati/Direttori Generali, bensì di altri Organi dell'Esecutivo delegati dal Consiglio di Amministrazione, purché sia da effettuarsi nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, presenti nelle procedure ufficiali della Società.
 - (3) Nei casi previsti dai numeri **4) e 5)** del precedente punto a).
- c) Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e qualunque funzione o Organo appositamente delegati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito al punto A) del presente paragrafo A.3.2, possono individuare altre tipologie di Operazioni Ordinarie Escluse.
- d) Le **suddette presunzioni non esonerano chiunque sia chiamato ad applicare il Regolamento, dal verificare, caso per caso, se vi siano altre fattispecie che possano rientrare nell'esclusione, ovvero Operazioni Ordinarie che, per la loro natura, non debbano essere escluse.**

A.3.3 ULTERIORI ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 14, comma 2, RC, e della Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.7.2 sono altresì esclusi dall'applicazione delle Procedure per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo B.4 e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo B.5 e delle disposizioni del RC **le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati ("Interessi Significativi")** .

La valutazione in merito all'esistenza di interessi significativi è effettuata da un Comitato composto dal Responsabile della funzione Audit, dal Responsabile della funzione di Compliance, dal Responsabile della funzione di Segreteria Societaria o Affari Societari ("**Comitato Interno**") ed, ove ritenuto da essi necessario, da un Amministratore indipendente, istituito presso ogni società cui siano applicabili le procedure di cui al paragrafo B.1. Tale Comitato Interno valuta le operazioni segnalate – in via preventiva all'esecuzione delle medesime – secondo le procedure previste al paragrafo B.

Si ritengono interessi significativi gli interessi derivanti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della società controparte di una determinata operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice il Soggetto Collegato.

Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, possono sussistere interessi significativi nei casi seguenti:

- L'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo ad un Soggetto Collegato della società.
- La condivisione tra Società, società controllate e/o collegate della Società, di uno o più consiglieri o altri Esponenti Aziendali o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, o comunque di remunerazioni variabili, dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Banca e le società controllate.
- La partecipazione al capitale della società controllata o sottoposta a influenza notevole controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di influenza notevole.

Sulla base dei predetti criteri generali, si possono identificare ulteriori casi in cui si ravvisino interesse significativi, in considerazione dei casi in cui alla partecipazione della Parte Correlata nella Banca e/o nella controllata si affianchino altri interessi economici; tali interessi devono essere considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

In ogni caso, non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Banca.

Rimane fermo il disposto dell'art. 5, comma 8, RC, ove applicabile, secondo il quale:

“Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Soggetti Collegati, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Soggetti Collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.”

A.4 ART. 136 TUB

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, RC, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 in tema di informazione al pubblico sulle operazioni con Parti correlate, e della Normativa Banca d'Italia, Titolo V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.4, qualora all'Operazioni con un medesimo insieme di Soggetti Collegati si applichi l'articolo 136 TUB, alla Banca non si applicano le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 1, lett. a), b), d) e g) del RC, nonché, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lett. a) c) e d), e 2) del RC.

Per la procedura si rinvia al paragrafo B.6.

A.5 VERIFICA, IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

La segnalazione tempestiva delle informazioni necessarie atte ad identificare i Soggetti Connessi ad una Parte Correlata viene garantita attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti:

- 1) Gli Esponenti Aziendali, i Dirigenti con responsabilità Strategica e più in generale le Parti Correlate delle società del gruppo Veneto Banca sono tenuti a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione dei soggetti ad essi Connessi ed a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.
- 2) Le informazioni relative agli altri Soggetti Collegati delle società del Gruppo Veneto Banca sono acquisite altresì con il coinvolgimento delle strutture del Gruppo interessate a seconda delle diverse tipologie di operatività.
Nella gestione delle proprie attività ogni unità organizzativa è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Collegati. A tal fine, il gruppo si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti Collegati.
In ogni caso, il compito specifico di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima **funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi**⁴. A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi. Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).
I suddetti soggetti interni sono tenuti a dare tempestiva informazione al Presidio Unico in ordine all'individuazione di un nuovo Soggetto Connesso o alla modifica dei rapporti di correlazione in essere tra società del Gruppo e Soggetti Collegati di cui venissero a conoscenza.
- 3) Le informazioni relative agli altri Soggetti Collegati delle società del Gruppo Veneto Banca sono acquisite periodicamente altresì mediante specifici accordi e con l'utilizzo di appositi applicativi informativi da banche dati pubbliche (CERVED S.p.A.)

Le informazioni relative a tutti i Soggetti Collegati, reperite come sopra, sono raccolte a cura del **Presidio Unico**, che provvede all'alimentazione di un applicativo informatico di supporto, disponibile alle strutture di tutte le società del Gruppo Veneto Banca, che sono tenute a consultare prima della decisione in ordine ad ogni singola Operazione.

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, il Presidio Unico censisce come Stretti Familiari di una Parte Correlata, ai meri fini di evidenza anagrafica, anche gli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata, e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Le informazioni vengono assunte principalmente attraverso le comunicazioni fornite dagli Esponenti Aziendali.

⁴ Cfr. Titolo V, Capitolo I, delle Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche

Con cadenza semestrale il Presidio Unico richiede agli Esponenti Aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategica e più in generale alle Parti Correlate di confermare/aggiornare le informazioni inserite nell'applicativo informatico dei Soggetti Collegati.

Il Presidio Unico svolge un'attività di controllo di coerenza e di completezza delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate nonché dalle strutture preposte, anche richiedendo, direttamente o per il tramite delle strutture responsabili, eventuali approfondimenti e/o conferme.

Il Presidio Unico verifica la corretta alimentazione dell'applicativo informatico di supporto relativamente alle informazioni eventualmente acquisite in via automatica.

Con riferimento a questo contesto, la funzione di CRO- Credit Risk Operation verifica la corretta alimentazione delle relazioni tra le parti correlate relativamente alla individuazione dei Gruppi, nonché la coerente rappresentazione degli stessi rispetto ai Gruppi economici, considerati ai fini del monitoraggio dei Grandi Rischi.

A.6 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITA' DI RISCHIO

Le Banche del Gruppo Veneto Banca possono assumere Attività di rischio nei Confronti di Soggetti Collegati entro i limiti individuali e consolidati stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati dal Titolo V, capitolo 5, Sezione II, e Allegato A della Normativa Banca d'Italia, secondo le modalità di calcolo ivi previste.

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna banca, sentito il parere del collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per le operazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 136 TUB, la normativa interna delle singole banche prevede specifici e idonei presidi per evitare l'eventualità di una conclusione patologica delle Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

PARTE B

PROCEDURE

PER LE OPERAZIONI CON

SOGGETTI COLLEGATI

B.1 SOCIETA' DEL GRUPPO VENETO BANCA A CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

- 1) Sono integralmente soggette alle procedure del presente Regolamento, disciplinate dai paragrafi **B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7**:
 - a) **tutte le Banche Italiane operanti in Italia;**
 - b) **le società non bancarie con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;**
- 2) Le **Banche estere e tutte le società non bancarie** appartenenti al Gruppo Veneto Banca sono sottoposte alle procedure disciplinate dal paragrafo **B.9** e dagli ulteriori paragrafi colà richiamati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo fornisce indicazioni agli organi di supervisione strategica delle società controllate, affinché il presente Regolamento venga recepito e applicato da parte delle strutture competenti.

B.2 COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Tutte le Banche Italiane operanti in Italia e le società non bancarie con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante appartenenti al gruppo Veneto Banca si dotano di un **“Comitato di Amministratori Indipendenti”**, composto di regola da almeno tre Amministratori Indipendenti.

Ai fini del presente Regolamento, sono considerati Amministratori Indipendenti i Consiglieri di Amministrazione che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dallo statuto sociale e quelli eventualmente stabiliti dalle normative di settore eventualmente applicabili (**“Amministratori Indipendenti”**).

Al Comitato Amministratori Indipendenti, in ossequio alle disposizioni della normativa CONSOB e della normativa Banca d'Italia sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Esprimere il proprio analitico e motivato parere in ordine alle procedure che disciplinano le Operazioni con Soggetti Collegati.
- 2) Esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3) Nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) essere coinvolto nella fase dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione dell'istruttoria;
 - (ii) esprimere un parere motivato e vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 4) Nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati per cui è applicabile l'art. 136 TUB, ricevere informazioni e, qualora tali Operazioni si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, poter partecipare all'istruttoria.
- 5) Svolgere ogni altra funzione attribuita dalla Normativa Consob e dalla Normativa Banca d'Italia agli Amministratori Indipendenti.

Il Comitato Amministratori Indipendenti è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.


Il Comitato Amministratori Indipendenti è retto dal Regolamento Comitato Amministratori Indipendenti riportato nell'Allegato B.1, che ne disciplina il funzionamento.

E' istituita presso la Segreteria Societaria – o funzione equivalente – della Società la Segreteria del Comitato, la cui attività è disciplinata dal Regolamento Comitato Amministratori Indipendenti.

Nel caso di Banche con azioni non quotate in mercati regolamentati Italiani, o con azioni non diffuse tra il pubblico in misura rilevante, nonché nel caso di società non bancarie, ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In tal caso si applica il Regolamento del Comitato Amministratori Indipendenti, in quanto compatibile.

B.3 FASI DELLA PROCEDURA

L'intera procedura è disciplinata in **due fasi distinte** necessariamente successive tra di loro, e precisamente:



Non potrà darsi luogo all'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati finché non sia stato completato interamente ed in maniera corretta il relativo iter deliberativo descritto dal Presente Regolamento.

Di seguito si rappresentano le fasi essenziali della procedura preliminare


- 2) per l'identificazione e la qualificazione di una Operazione con Soggetti Collegati e
- 3) per la verifica preliminare che l'ammontare delle Operazioni concluse con Soggetti Collegati non superi i Limiti alle Attività di Rischio riferibili alla tipologia di appartenenza.

Detta attività viene svolta con l'utilizzo dell'apposito applicativo software (l' "**Applicativo**") per l'identificazione dei Soggetti Collegati e la gestione delle relazioni e delle Operazioni con Soggetti Collegati, come meglio descritto e disciplinato nella normativa interna riguardante le Politiche Interne e nei Protocolli Applicativi del presente Regolamento (i "**Protocolli Applicativi**"). Le funzioni competenti hanno accesso a tale Applicativo nonché agli ulteriori

strumenti informatici a disposizione, indicati nei singoli Protocolli Applicativi, per procedere alla suddetta identificazione e qualificazione.

L'attività di qualificazione di una Operazione con un medesimo insieme di Soggetti Collegati spetta all'Ufficio competente nonché ai referenti della Società per la singola Operazione, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"). La valutazione dei casi di esclusione è documentata per iscritto o su supporto informatico, con indicazione della motivazione in merito al tipo di esclusione e alle ragioni dell'esclusione.

Per l'espletamento delle procedure di cui al paragrafo B, il Presidio Unico si avvale della collaborazione delle Segreterie Societarie o funzioni equivalenti in essere presso le società del Gruppo Veneto Banca.



B.4 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

B.4.1 FASE PRE DELIBERATIVA

1. Ciascuna funzione incaricata di effettuare un'Operazione (di seguito anche "**Funzione Incaricata**") con qualunque soggetto esterno deve, non appena individuata **la controparte o le controparti potenzialmente idonee ad iniziare una trattativa con la società**, verificare, con le modalità indicate dalla procedura di cui al paragrafo B.3, e secondo le procedure previste nei singoli Protocolli Applicativi, se l'Operazione rientri nella categoria di Operazioni con Soggetti Collegati e, se sì, se trattasi di Operazioni di Maggiore Rilevanza, o Operazioni di Minore Rilevanza o, piuttosto rientri tra le Operazioni Escluse di cui al paragrafo A.3.

Per tale attività ciascuna funzione può avvalersi della consulenza di **Presidio Unico** o della Direzione Compliance.

Nel caso l'Operazione rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, si applica il paragrafo B.5.

Nel caso l'Operazione rientri tra le Operazioni Escluse, la Funzione Incaricata ne darà comunicazione al Presidio Unico secondo le modalità indicate nelle singole di cui ai singoli Protocolli Applicativi.

La Funzione Incaricata dovrà inoltre effettuare le opportune verifiche, attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici previsti, ed avvalendosi della struttura di Risk Management della Capogruppo, in conformità ai relativi Protocolli Applicativi, per verificare il rispetto dei Limiti alle Attività di Rischio e alle Politiche Interne. Non possono in nessun caso essere effettuate operazioni in violazione dei Limiti alle Attività di Rischio e delle Politiche Interne. Per le singole Banche italiane appartenenti al Gruppo Veneto Banca la verifica andrà effettuata considerando i Limiti alle Attività di Rischio individuali e consolidati. Per le altre società solamente i Limiti alle Attività di Rischio consolidati.

2. **Nel caso in cui l'Operazione con Soggetti Collegati sia qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza e purché non sia un'Operazione Esclusa**, una volta terminate le trattative, e completato l'iter istruttorio previsto dalla specifica normativa interna, e comunque con **congruo anticipo rispetto ai tempi tecnici necessari per la deliberazione e per l'esecuzione dell'Operazione**. La Funzione Incaricata predispose un documento contenente tutti gli elementi essenziali dell'Operazione (la "**Proposta**") che, unitamente agli eventuali documenti di supporto necessari a fornire un'esauriente comprensione della stessa, va sottoposta al preventivo parere del Comitato Amministratori Indipendenti.

La Proposta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- La Funzione Incaricata, nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
- il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Connesso, controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
- la descrizione dell'Operazione, comprensive del corrispettivo e delle altre condizioni economiche;
- i tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
- la qualificazione dell'Operazione come Operazione di Minore Rilevanza;
- oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nel caso la Parte Correlata o Soggetto Connesso, potenziale controparte dell'Operazione rientri nel novero dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, si applica la procedura di cui al paragrafo B.6.2.

3. La Proposta e gli eventuali allegati, devono essere inoltrati in tempo utile per il rilascio del parere al Comitato Amministratori Indipendenti della singola società del Gruppo Veneto Banca per il tramite del Presidio Unico. Quest'ultima funzione riceverà la suddetta documentazione a mezzo e-mail ad un apposito indirizzo di posta elettronica stabilito dai Protocolli Applicativi. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.

4. Il Presidio Unico effettuerà una preventiva verifica formale sulla completezza della Proposta sulla base dei requisiti minimi indicati al punto 2) che precede, eventualmente chiedendo integrazioni al Referente dell'Operazione. Nel caso di **Cumulo di più Operazioni si applica il Paragrafo A.2.2.(b)**,
5. Nel caso la Proposta risulti essere conforme ai requisiti minimi stabiliti al punto 2), la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene trasmessa senza indugio a mezzo e-mail al Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti, all'indirizzo che quest'ultimo avrà preventivamente comunicato al Presidio Unico. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.
Nel contempo, il Presidio Unico provvede alla conservazione della Proposta e della relativa documentazione di supporto.
6. Il Referente dell'Operazione deve mantenere informato il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, aggiornando senza indugio il Presidente in ordine ad ogni sostanziale variazione intervenuta a riguardo dell'Operazione.
Dal canto suo, il Comitato Amministratori Indipendenti, a mezzo del proprio Presidente, ha facoltà di richiedere informazioni o documenti e di formulare osservazioni al Referente dell'Operazione, che è tenuto a rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario.
Qualora lo reputi, il Comitato Amministratori Indipendenti può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio del parere sull'Operazione.
Il Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti e il Referente dell'Operazione possono avvalersi del Presidio Unico per la trasmissione delle informazioni suddette.

B.4.2 FASE DELIBERATIVA

1. Il Comitato Amministratori Indipendenti delibera sulla Proposta, esprimendo un **parere preventivo motivato non vincolante** sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione.
2. Il Comitato Amministratori Indipendenti comunica il proprio parere al Presidio Unico e questi lo riferisce al Referente dell'Operazione. Il parere viene comunicato per iscritto con le medesime modalità di trasmissione stabilite per la Proposta. In caso di parere negativo, il Comitato Amministratori Indipendenti deve esplicitare le ragioni per cui non condivide le motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione.
Il parere riporterà le considerazioni in ordine alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, nonché rappresenterà le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa, evidenziando eventuali riserve relative all'esecuzione dell'Operazione in mancanza di un sistemazione delle lacune o inadeguatezze dimostrate. In tal caso il Parere potrà essere condizionato alla rimozione di tali lacune o inadeguatezze.
3. Il Referente dell'Operazione provvede a inoltrare la Proposta, unitamente al parere del Comitato Amministratori Indipendenti, all'Organo competente a decidere in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione.
La documentazione afferente l'Operazione e, in caso di delibera, il verbale della delibera dell'Organo competente che decide in ordine alla Proposta deve esplicitare motivazione adeguatamente le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
In caso di parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti, l'Organo competente che approvi la proposta deve motivare espressamente per iscritto le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere tale parere, informando di ciò il Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti.
4. Il Referente dell'Operazione trasmette per iscritto al Presidio Unico, con le medesime modalità di trasmissione della Proposta, la deliberazione dell'Organo competente, che sarà archiviata dal Presidio Unico assieme al parere del Comitato Amministratori Indipendenti e all'eventuale documentazione

affidente l'Operazione. Tale documentazione rimane a disposizione del Comitato Amministratori Indipendenti.

Nel caso in cui la decisione in ordine alla Proposta spetti per legge o per statuto all'Assemblea, la Proposta deve essere inoltrata, in tempo utile per la relativa deliberazione, al Consiglio di Amministrazione che, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all'Assemblea (vedasi il Paragrafo B.8.1 a).

B.4.3 FASE POST-DELIBERATIVA

1. Il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza esaminate.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, TUF in materia di informazioni privilegiate, il Presidio Unico mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre solare dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento CONSOB 11971/99 e successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Amministratori Indipendenti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

B.5 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

B.5.1 FASE PRE DELIBERATIVA

1. Ciascuna Funzione Incaricata con qualunque soggetto esterno deve, non appena individuata **la controparte o le controparti potenzialmente idonee ad iniziare una trattativa con la società**, verificare, con le modalità indicate dalla procedura di cui al paragrafo B.3, e secondo le procedure previste nei singoli Protocolli Applicativi, se l'Operazione rientri nella categoria di Operazioni di Maggiore Rilevanza o, piuttosto, di Operazione di Minore Rilevanza o di Operazione Esclusa. La Funzione Incaricata, dovrà altresì verificare, anche utilizzando gli strumenti informatici a disposizione, indicati nei singoli Protocolli Applicativi, se sussista un **Cumulo di più Operazioni ai sensi del paragrafo A.2.2.(b)**.

Per tale attività ciascuna funzione può avvalersi della consulenza del Presidio Unico o della Direzione Compliance.

Ciascuna Funzione Incaricata dovrà inoltre effettuare le opportune verifiche, attraverso l'utilizzo degli applicativi informatici previsti, ed avvalendosi della struttura di Risk Management della Capogruppo, in conformità ai relativi Protocolli Applicativi, per verificare il rispetto dei Limiti alle Attività di Rischio e alle Politiche Interne. Non possono in nessun caso essere effettuate operazioni in violazione dei Limiti alle Attività di Rischio e delle Politiche Interne. Per le singole Banche italiane appartenenti al Gruppo Veneto Banca la verifica andrà effettuata considerando i Limiti alle Attività di Rischio individuali e consolidati. Per le altre società solamente i Limiti alle Attività di Rischio consolidati.

3. Non appena verificato che l'Operazione potenzialmente realizzabile rientri nella **definizione di Operazione di Maggiore Rilevanza e purché non sia un Operazione Esclusa**, la Funzione Incaricata informa la controparte esterna sull'iter autorizzativo da applicare, come indicato nei singoli Protocolli Applicativi, e provvede a redigere una apposita comunicazione da trasmettere al Presidio Unico a mezzo di supporto elettronico ("**Comunicazione Preventiva**").

Nel caso la Parte Correlata o Soggetto Connesso, potenziale controparte dell'Operazione rientri nel novero dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, si applica la procedura di cui al paragrafo B.6.1.

La Comunicazione contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

- l'Ufficio competente e l'indicazione di uno o più referenti della Banca, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), unitamente al relativo riferimento telefonico, fax ed e mail.
 - il nominativo della Parte Correlata potenziale controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - la natura dell'Operazione;
 - il presumibile importo del corrispettivo dell'Operazione e le altre condizioni economiche;
 - le eventuali proposte già formalizzate dalla Parte Correlata;
 - gli oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
 - i tempi tecnici previsti per la eventuale conclusione delle trattative e l'esecuzione dell'Operazione;
3. La Comunicazione Preventiva, e gli eventuali allegati, devono essere inoltrati al Comitato Amministratori Indipendenti per il tramite del Presidio Unico. Quest'ultima funzione riceverà la suddetta documentazione a mezzo e-mail ad un apposito indirizzo di posta elettronica stabilito dai Protocolli Applicativi. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.
 4. il Presidio Unico effettuerà una preventiva verifica formale sulla completezza della Comunicazione Preventiva sulla base dei requisiti minimi indicati al punto 2) che precede, eventualmente chiedendo integrazioni al Referente dell'Operazione.

5. Nel caso la Comunicazione Preventiva risulti essere conforme ai requisiti minimi stabiliti al punto 2), la stessa, con gli eventuali allegati e/o integrazioni, viene trasmessa senza indugio su supporto informativo a mezzo e-mail al Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti, all'indirizzo che quest'ultimo avrà preventivamente comunicato al Presidio Unico. In caso di urgenza, e/o di impossibilità ad utilizzare il mezzo elettronico, varrà la trasmissione a mezzo fax o la trasmissione del documento cartaceo.
Nel contempo, il Presidio Unico provvede alla conservazione della Comunicazione Preventiva e della relativa documentazione di supporto.
6. Il Referente dell'Operazione deve mantenere informato il Comitato Amministratori Indipendenti, aggiornando senza indugio il Presidente in ordine ad ogni sostanziale sviluppo delle trattative con la Parte Correlata e sulle caratteristiche dell'Operazione, nel caso queste variassero rispetto ai dati forniti con la Comunicazione Preventiva.
Dal canto suo, il Comitato Amministratori Indipendenti, a mezzo del proprio Presidente, durante la fase dell'istruttoria, ha facoltà di richiedere informazioni o documenti e di formulare osservazioni al Referente dell'Operazione, che è tenuto a rispondere nel tempo tecnico strettamente necessario. Qualora lo reputi, il Comitato Amministratori Indipendenti può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a supporto del rilascio del parere sull'Operazione. Il Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti e il Referente dell'Operazione possono avvalersi del Presidio Unico per la trasmissione delle informazioni suddette.
7. Il Comitato Amministratori Indipendenti si riunisce per valutare le caratteristiche dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e, per il tramite del Presidente, rappresentare al Referente dell'Operazione, le lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa, affinché vi possa porre rimedio.
8. Al termine delle trattative e della relativa istruttoria, il Referente dell'Operazione elabora un documento scritto contenente tutti gli elementi essenziali dell'operazione (la "**Proposta**") che dovrà essere trasmessa al Comitato Amministratori Indipendenti affinché esprima il proprio parere. La Proposta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- l'Ufficio competente della Banca nonché l'indicazione di uno o più referenti della Banca, individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del loro recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - il nominativo della Parte Correlata controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - i tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - la qualificazione dell'Operazione come Operazione di Maggiore Rilevanza;
 - gli oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard.
9. La Proposta è inoltrata dal Referente dell'Operazione al Presidio Unico, unitamente a copia di tutta la documentazione afferente trasmessa nel corso della fase istruttoria al Comitato Amministratori Indipendenti. La trasmissione avviene con le medesime modalità della Comunicazione Preventiva.
10. il Presidio Unico provvede a trasmettere la Proposta completa e la documentazione afferente al Presidente del Comitato Amministratori Indipendenti, con le medesime modalità di trasmissione stabilite per la Comunicazione Preventiva, in tempo utile per il rilascio del parere del Comitato Amministratori Indipendenti.

B.5.2 FASE DELIBERATIVA

1. Il Comitato Amministratori Indipendenti delibera sulla Proposta, esprimendo un **parere preventivo motivato e vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere deve riportare le considerazioni in ordine alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, nonché rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa, evidenziando eventuali riserve all'esecuzione dell'Operazione in mancanza di un superamento delle lacune o inadeguatezze accertate. In tal caso il parere favorevole può essere condizionato alla rimozione di tali lacune o inadeguatezze.

In caso di parere negativo, il Comitato Parti Correlata deve esplicitare le ragioni per cui non condivide le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2. Il Comitato Amministratori Indipendenti comunica per iscritto il proprio parere al Presidio Unico e al Referente dell'Operazione con le modalità di trasmissione stabilite per la Comunicazione Preventiva, in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'esame dell'Operazione.
3. Il Referente dell'Operazione provvede ad inoltrare al Consiglio di Amministrazione la Proposta, unitamente al parere del Comitato Amministratori Indipendenti in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'esame dell'Operazione.
4. La decisione in ordine alla Proposta spetta inderogabilmente al Consiglio di Amministrazione purché sulla stessa il Comitato Amministratori Indipendenti abbia espresso il proprio parere favorevole. E' fatta salva la competenza esclusiva all'Assemblea nei casi previsti dalla legge o dallo statuto sociale. Il verbale del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine alla proposta deve riportare una adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
5. Nel caso in cui il Comitato Amministratori Indipendenti abbia espresso parere contrario o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione può decidere, in via alternativa,
 - (a) di non procedere oltre;
 - (b) di approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato Amministratori Indipendenti;
 - (c) di approvare l'operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato Amministratori Indipendenti a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità indicate dal successivo paragrafo B.8 (Procedura di "whitewash" in Assemblea: Paragrafo B.8.1 c).Nel caso in cui, pur in presenza di parere positivo del Comitato Amministratori Indipendenti comunque la decisione in ordine alla Proposta spetti per legge o per statuto all'Assemblea, il Consiglio, qualora decida favorevolmente, sottopone la Proposta medesima all'Assemblea (vedasi il Paragrafo B.8.1 b).
6. Il Referente dell'Operazione trasmette per iscritto al Presidio Unico, con le modalità di trasmissione della Proposta, la deliberazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che sarà archiviata dal Presidio Unico assieme al parere del Comitato Amministratori Indipendenti e all'eventuale documentazione afferente l'Operazione effettuata. Tale documentazione rimane a disposizione del Comitato Amministratori Indipendenti.

B.5.3 FASE POST-DELIBERATIVA

1. Il Referente dell'Operazione, contestualmente alla trasmissione della Proposta al Consiglio di Amministrazione, predispose una prima bozza del documento informativo relativo all'Operazione ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 4 del RC ("**Documento Informativo**"). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Proposta, il Referente dell'Operazione completa il Documento Informativo, che sottopone senza indugio al Presidio Unico, che effettua un controllo di conformità rispetto al contenuto minimo previsto dall'Allegato 4 del RC.
2. Il Documento Informativo, definitivamente validato dal Referente dell'Operazione e dal Presidio Unico, previa autorizzazione in via alternativa del Presidente, del Vice Presidente o dell'Amministratore

Delegato, viene pubblicato a cura del Presidio Unico, per mezzo degli Uffici competenti, nelle modalità e nei termini previsti dal RC.

3. Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro **sette giorni** dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione Assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
4. Il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate e sulle loro principali caratteristiche.

B.6 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI IN CUI E' APPLICABILE L'ART. 136 TUB

L'art. 136 TUB prevede quanto segue:

“1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. Abrogato

2-bis. Abrogato

*3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro”.*⁵

B.6.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza in cui è applicabile l'art. 136 TUB si procede come segue:

(i) Fase pre deliberativa.

Si applica la normativa di cui al paragrafo B.5.1.

(ii) Fase deliberativa.

- a) La Proposta viene inoltrata dal Referente dell'Operazione al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo delibera all'unanimità e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale.
- b) La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato
- c) Il Sindaco eventualmente assente alla riunione consiliare viene informato circa la delibera assunta, da parte della Segreteria Societaria della società, che provvede all'inoltro di tutta la documentazione afferente alla stessa; il Sindaco assente dovrà quindi inoltrare il proprio parere al Presidio Unico.
- d) Una volta completato l'iter deliberativo, con la registrazione del voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, il Presidio Unico provvede a darne comunicazione al Referente dell'Operazione.

(iii) Fase post deliberativa

- a) L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.
- b) Si applica la normativa di cui al paragrafo B.5.3.
- c) Il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate ai sensi dell'art. 138 TUB e sulle loro principali caratteristiche.

⁵ Articolo modificato dall'art. 24-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.

B.6.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza in cui è applicabile l'art. 136 TUB si procede come segue:

- (i) Fase pre deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.4.1.
- (ii) Fase deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.6.1 (ii).
- (iii) Fase post deliberativa**
 - a)** L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.
 - b)** Il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate ai sensi dell'art. 136 TUB e sulle loro principali caratteristiche.

B.6.3 ALTRE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI IN CUI È APPLICABILE L'ART. 136 TUB

Nel caso di tutte le altre Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nei casi di esclusione richiamati al paragrafo A.3, in cui è applicabile l'art. 136 si procede come segue:

- (i) Fase pre deliberativa.**
Si procede secondo il normale iter istruttorio previsto dalla normativa interna.
- (ii) Fase deliberativa.**
Si applica la normativa di cui al paragrafo B.6.1 (ii).
- (iii) Fase post deliberativa**
 - a)** L'Operazione potrà essere eseguita soltanto dopo il completamento dell'iter deliberativo sopra indicato.
 - b)** Il Comitato Amministratori Indipendenti, per il tramite del Presidio Unico, sottopone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa sintetica trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni Escluse, deliberate ai sensi dell'art. 136 TUB.

B.7 DELIBERE QUADRO

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Banche Italiane del Gruppo e società non bancarie con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, con specifica delibera assunta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Amministratori Indipendenti, può prevedere che categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate, e per un prevedibile ammontare massimo, siano compiute con Soggetti Collegati o con determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di apposite delibere-quadro.
2. Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare dell'Operazione, previo espletamento delle rispettive procedure riguardanti Operazioni di Maggiore Rilevanza (paragrafo B.5) e Operazioni di Minore Rilevanza (B.4). La proposta deve partire dal Responsabile della Direzione Centrale dell'Area interessata, che assumerà altresì il ruolo di Referente dell'Operazione ai sensi dei paragrafi B.4 e B. 5.
3. Le singole Operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei precedenti paragrafi B.4, B.5, A.2.2 (b) e articoli 7 e 8 RC.
4. Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
5. Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, a cura del Referente dell'Operazione, che elaborerà una relazione apposita.
6. Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Parti Correlate.
7. L'Applicativo e i Protocolli Applicativi prevedono le modalità per individuare le operazioni in attuazione di delibere-quadro, che non devono essere assoggettate alla procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e a quella per le Operazioni di Minore Rilevanza, nonché il limite costituito dal plafond stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

B.8 DELIBERE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E DELIBERE D'URGENZA

B.8.1 DELIBERE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

B.8.1 a) Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il paragrafo B.4.

In tale procedura, l'Organo competente a deliberare la Proposta da sottoporre all'Assemblea deve intendersi il Consiglio di Amministrazione secondo l'iter ordinario, previsto dalla legge, lo statuto e il Regolamento Assembleare.

B.8.1 b) Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, o debba essere da questa autorizzata, nella fase delle trattative, istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica il paragrafo B.5.

In tale procedura, l'Organo competente a deliberare la Proposta da sottoporre all'Assemblea deve intendersi il Consiglio di Amministrazione, secondo l'iter ordinario, previsto dalla legge, lo statuto e il Regolamento Assembleare.

B.8.1 c) Procedura c.d. di “whitewash” in Assemblea

1. Qualora - in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea - il Comitato Amministratori Indipendenti si sia espresso con un parere negativo, oppure il Consiglio di Amministrazione non abbia accolto i rilievi formulati dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione valuta, una volta espletate le procedure di cui al paragrafo B.5 e, se applicabile, il paragrafo B.8.1 b), se sottoporre la decisione all'Assemblea.
In tal caso l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale con diritto di voto indicata dallo statuto sociale., che comunque dovrà essere, per le società per azioni, non superiore al 10% del capitale con diritto di voto.
2. Ai sensi dell'art 11, comma 4, RC, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5 RC, la Banca, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del Documento debitamente aggiornato. La Banca può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
3. Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale⁶, fermo quanto previsto dall'articolo 5, RC ove applicabile, le Operazioni con Soggetti

⁶ Come espressamente puntualizzato nella Comunicazione, “...con l'espressione “crisi aziendali” s'intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.”

Collegati possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere c) e d) del RC, e pertanto:

- (i) Il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
 - (ii) La relazione e le valutazioni di cui alla lettera ii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'articolo 5, comma 1;
4. Se le valutazioni del Collegio Sindacale ai sensi del suddetto punto (i) sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente punto 1). In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

B.8.2 DELIBERE D'URGENZA

Nei casi in cui l'Operazione con Soggetto Collegato non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, e a condizione che lo statuto sociale lo consenta espressamente, in caso di urgenza, fermo quanto previsto dall'articolo 5 RC, ove applicabile, le Operazioni con Soggetti Collegati possono essere concluse in deroga a quanto disposto per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dai paragrafi B.4 e B.5. Ciò può avvenire esclusivamente qualora siano rispettate le seguenti condizioni.

- a) Qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione.
- b) Tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.
- c) Il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.
- d) La relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, RC.
- e) Entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

B.9 ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ' CONTROLLATE

B.9.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE DALLA BANCA O SOCIETÀ' QUOTATA O DIFFUSA PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ' CONTROLLATA ITALIANA O ESTERA.

Si intendono Operazioni con Soggetti Collegati effettuate da una Banca operante in Italia del Gruppo Veneto Banca, o da una società non bancaria avente azioni quotate in un mercato regolamentato Italiano o azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per il tramite di società controllata italiana o estera tutte quelle Operazioni effettuate dalle controllate di tali Società con Soggetti Collegati, **nel caso in cui la società, sulla base della normativa interna vigente, o sulla base di disposizioni di legge o statutarie, debba esaminare o approvare tali Operazioni**, a prescindere da qualunque sia l'Organo o la funzione della Capogruppo chiamati ad esprimersi a riguardo.

In tale caso, ciascuna società controllata deve:

1. Identificare se l'Operazione che intende concludere verrà fatta con Soggetti Collegati mediante interrogazione dell' Applicativo per l'identificazione e la gestione dei Soggetti Collegati, nonché utilizzando gli ulteriori strumenti informatici a disposizione, o mediante altre modalità indicate nei singoli Protocolli Applicativi.
2. Verificare preventivamente se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse ai sensi del paragrafo A.3, ovvero se rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza.
3. Qualora l'Operazione con Soggetti Collegati rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Controllante, non è necessaria alcuna segnalazione, in quanto automaticamente importate nell'apposito Archivio informatico in gestione presso il Presidio Interno.
4. Qualora rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società non utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo Veneto Banca, dovrà inoltrare, settimanalmente, al Presidio Interno la lista delle Operazioni che dovranno essere importate nell'Applicativo, identificate con:
 - L'Ufficio competente della Società controllata , nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società controllata , individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Connesso controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
5. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Connesso rientri nel caso di **Operazione di Minore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.4**, in modo che il parere preventivo o l'approvazione possa essere deliberata dall'Organo Competente solo ad avvenuto espletamento della procedura suddetta.
6. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Connesso rientri nel caso di **Operazione di Maggiore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.5**, in modo che il parere preventivo o l'approvazione possa essere deliberata dall'Organo Competente solo ad avvenuto espletamento della procedura suddetta;

il Documento Informativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, RC, dovrà essere pubblicato entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente della Capogruppo.

7. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o Soggetto Connesso rientri nel caso in cui è applicabile l'**art. 136 TUB**, dovrà essere applicato l'iter deliberativo previsto dal **paragrafo B.6**.
8. A procedura espletata, il Presidio Interno informa la controllata sull'espletamento dell'iter e sulla deliberazione assunta.

B.9.2 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE IN AUTONOMIA O DA BANCHE ESTERE O SOCIETA' NON BANCARIE DEL GRUPPO.

Le **Banche estere e tutte le società non bancarie** appartenenti al Gruppo Veneto Banca, nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati devono:

1. Identificare se l'Operazione che intende concludere verrà fatta con una Parte Correlata o un Soggetto Connesso, mediante interrogazione dell' Applicativo per l'identificazione e la gestione dei Soggetti Collegati, nonché utilizzando gli ulteriori strumenti informatici a disposizione, o mediante altre modalità indicate nei singoli Protocolli Applicativi.
2. Verificare preventivamente se l'Operazione rientra tra le Operazioni Escluse ai sensi del paragrafo A.3, ovvero se rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza.
3. Qualora l'Operazione con Soggetti Collegati rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, non è necessaria alcuna segnalazione, in quanto automaticamente importate nell'apposito Archivio informatico Parti Correlate in gestione presso i Presidio Unico.
4. Qualora rientri tra la definizione di Operazioni **Escluse**, e la società non utilizzi le medesime procedure informatiche interne della Capogruppo, dovrà inoltrare, settimanalmente, al Presidio Unico, la lista delle Operazioni che dovranno essere importate nell'Applicativo, identificate con:
 - L'Ufficio competente della Società controllata , nonché l'indicazione di uno o più referenti della Società controllata , individuati tra i soggetti delegati e/o incaricati e/o che abbiano avuto la responsabilità della conduzione delle trattative o dell'istruttoria ("**Referente dell'Operazione**", al plurale "**Referenti dell'Operazione**"), con indicazione del relativo recapito telefonico, fax ed e-mail;
 - il nominativo della Parte Correlata o del Soggetto Connesso controparte e la sommaria descrizione del tipo di correlazione;
 - la descrizione dell'Operazione, l'importo e le relative condizioni economiche;
 - tempi tecnici previsti per l'esecuzione dell'Operazione;
 - oggettivi elementi di riscontro, qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard;
5. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Connesso rientri nel caso di **Operazione di Minore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della società avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.4**, con la precisazione che il Comitato Amministratori Indipendenti che verrà coinvolto, sarà quello della Capogruppo Veneto Banca.
6. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Connesso rientri nel caso di **Operazione di Maggiore Rilevanza**, l'Ufficio o funzione competente della Capogruppo avvia la procedura deliberativa previsto dal **paragrafo B.5**, con la precisazione che il Comitato Amministratori Indipendenti che verrà coinvolto, sarà quello della Capogruppo Veneto Banca; il Documento Informativo ai sensi dell'art. 5, comma 2, RC, dovrà essere pubblicato entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'Organo competente della Capogruppo.

6. Qualora l'Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Connesso rientri nel caso in cui è applicabile l'**art. 136 TUB**, dovrà essere applicato l'iter deliberativo previsto dal **paragrafo B.6**.

B.10 RELAZIONI TRIMESTRALI DEGLI ORGANI DELIBERANTI

Ciascun Organo deliberante delle singola Operazione con Soggetti Collegati, anche se trattasi di Operazione Esclusa, è tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione, e agli organi di gestione (Amministratore Delegato o Direttore Generale) e controllo (Collegio Sindacale), una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate. Tale relazione viene trasmessa a tali organi per il tramite del Presidio Unico.

ALLEGATO B.1

REGOLAMENTO DEL COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Il Comitato Amministratori Indipendenti (il “Comitato”) è costituito dai membri del Consiglio di Amministrazione che posseggano i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dallo statuto sociale e quelli eventualmente stabiliti dalle normative di settore eventualmente applicabili.
- 1.2 Il Comitato è composto da un numero di almeno tre Consiglieri di Amministrazione in carica nella Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 1.1.
- 1.3 Nel caso vi siano più di tre Amministratori aventi i suddetti requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più quali membri supplenti del Comitato, che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno di loro, o nel caso di sostituzione di uno o più membri effettivi nel caso di cui all’art. 8.2 del presente Regolamento. La sostituzione del membro effettivo del Comitato con il Supplente avviene in ordine di età, a partire dal più anziano.
- 1.4 Il potere di nominare e revocare i componenti del Comitato è di competenza esclusiva ed inderogabile del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5 Il Consiglio determina il compenso da corrispondere a ciascun membro del Comitato.

Art. 2 - Competenza

- 2.1 Il Comitato:
 - 1) Esprime il proprio analitico e motivato parere in ordine alle procedure che disciplinano le Operazioni con Soggetti Collegati.
 - 2) Esprime un motivato parere non vincolante sull’interesse della società al compimento delle Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
 - 3) Nell’ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - (i) è coinvolto nella fase dell’istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione dell’istruttoria;
 - (ii) esprime un preventivo motivato parere favorevole sull’interesse della società al compimento dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
 - 4) Nell’ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati per cui è applicabile l’art. 136 TUB, riceve informazioni e, qualora tali Operazioni si qualificano come Operazioni di Maggiore Rilevanza, può partecipare all’istruttoria.
 - 5) Svolge ogni altra funzione attribuita dalla Normativa Consob e dalla Normativa Banca d’Italia agli Amministratori Indipendenti.
- 2.2 Il Comitato svolge la sua attività nel rispetto del Regolamento per le Operazioni con Soggetti Collegati, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Durata dell’incarico e decadenza

- 3.1. Ciascun membro del Comitato dura in carica fino a scadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.
- 3.2 Nel caso in cui un membro del Comitato cessi anticipatamente dalla carica di Consigliere di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare un suo sostituto.
- 3.3 Nel caso venissero meno in capo ad un membro del Comitato i requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 1.1 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica in ordine alla perdita di tali requisiti, provvede a nominare un sostituto.
- 3.4 Al di fuori dei casi di decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualsiasi momento la revoca dei membri del Comitato esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto ai loro doveri professionali, previa acquisizione del parere

favorevole vincolante del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla revoca, provvede senza indugio alla nomina del sostituto.

Art. 4 – Presidente del Comitato

- 4.1 Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, che ha il compito di:
- i) coordinare i lavori del Comitato, convocarlo e stabilire gli argomenti all'ordine del giorno;
 - ii) tenere i contatti con le funzioni della Banca coinvolte nella procedura ad oggetto le Operazioni con Soggetti Collegati;
 - iii) partecipare nella fase dell'istruttoria riguardanti le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
 - iv) ricevere il flusso informativo completo e tempestivo garantito dalle Procedure in vigore;
 - v) chiedere in ogni momento informazioni in ordine ad Operazioni con Soggetti Collegati.
- 4.2 Il Comitato nomina tra i suoi membri un Vice Presidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 5 – Riunioni del Comitato

- 5.1 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta necessario.
- 5.2 Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, in via alternativa mediante lettera, fax, posta elettronica o anche soltanto per via telefonica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, per ragioni di necessità e urgenza le riunioni possono essere convocate con il medesimo mezzo dal Vice Presidente
- 5.3 Il Comitato si intende validamente costituito ed idoneo a deliberare qualora siano presenti due componenti il Comitato.
- 5.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente, che provvede altresì ad illustrare le singole pratiche in esame; in caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente. Alle riunioni del Comitato possono partecipare uno o più dipendenti della Banca allo scopo di illustrare le prospettate Operazioni con Soggetti Collegati, o le proposte di modifica delle Procedure disciplinanti le Operazioni con Soggetti Collegati .
- 5.4 Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza o con analoghi mezzi tecnici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. In questo caso le riunioni devono intendersi svolte nel luogo ove sarà presente il Presidente della riunione.
- 5.5 Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
- 5.6 Delle decisioni assunte il Presidente redige un verbale sottoscritto dai membri del Comitato partecipanti alla riunione.

Art. 6 – Decisioni del Comitato a mezzo di consultazione scritta

- 6.1 In via alternativa a quanto disposto dal precedente articolo, il Comitato può deliberare altresì mediante consultazione scritta.
- 6.2 In tal caso, il Presidente provvede a trasmettere o comunque a mettere a disposizione a ciascuno degli altri componenti il Comitato la documentazione completa relativa ai singoli argomenti, anche in forma elettronica. Tale documentazione deve essere accompagnata dal parere del Presidente.
- 6.3 Ciascun componente del Comitato, esaminata la documentazione suddetta ed assunta la propria decisione in merito, provvederà senza indugio a ritrasmetterla o comunque metterla a disposizione del Presidente con l'indicazione del parere manifestato.
- 6.4 Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
- 6.5 Delle deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato alla prima occasione utile.

Art. 7 – Segreteria del Comitato. Altri ausili del Comitato

- 7.1 E' istituita presso la Segreteria Societaria della Società la Segreteria del Comitato.

- 7.2 La Segreteria del Comitato cura la tenuta e la conservazione dei verbali del Comitato, e della documentazione relativa alle pratiche esaminate e, più in generale, assiste il Presidente ed il Comitato nella sua attività.
- 7.3 Il Comitato ha altresì facoltà di farsi assistere da altre funzioni della Società, a semplice richiesta.
- 7.4 Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente un budget di spesa con delibera assunta col previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Ogni deroga a tale budget deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta col previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 8 – Presenza di Amministratori Collegati

- 8.1 Qualora, in un caso particolare, dovesse risultare che uno o più membri del Comitato risultino essere correlati rispetto ad una determinata Operazione, cioè che siano la controparte dell'Operazione medesima, o una dei Soggetti Collegati di questa, questi dovranno astenersi da ogni decisione e da ogni attività anche in fase istruttoria.
- 8.2 Nel caso in cui vi siano membri supplenti del Comitato, questi, se non Soggetti Collegati, sostituiscono i membri effettivi del Comitato Collegati, per la specifica Operazione, in modo che venga ripristinato il numero di tre componenti del Comitato che siano Indipendenti e non correlati.
- 8.3 In mancanza di membri supplenti, o non potendo comunque ripristinare il numero di tre componenti del Comitato che siano Indipendenti e non correlati, il parere sulla singola Operazione verrà assunto all'unanimità degli Amministratori non Collegati, membri del Comitato e col parere favorevole del Collegio Sindacale, che nel frattempo sarà adeguatamente informato con le stesse modalità con cui si informa il Comitato.
- 8.4 Nel caso in cui il Collegio Sindacale sia chiamato a pronunciarsi ai sensi del comma 8.3 precedente, i componenti di tale organo dovranno, ove abbiano interesse, per conto proprio o di terzi nell'Operazione, darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 8.5 Nel caso in cui tutti i membri del Comitato siano correlati e non vi siano membri supplenti, il parere sarà assunto dal Collegio Sindacale, che si dovrà pronunciare previo parere non vincolato di un esperto indipendente individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 8.6 Nel caso in cui tutti i membri del Collegio Sindacale siano correlati, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un esperto indipendente che sostituisca il Collegio Sindacale, e che sia individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui siano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.